

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del
Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 12 del 12 marzo 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: Gruppo Sportivo Vittoria A.S.D.

Sport: calcio a 11 maschile – Open A

Gara: Metanopoli – Vittoria del 3.3.24

Con ricorso regolarmente presentato, nella forma e nei termini di regolamento, la società Vittoria A.S.D. ha impugnato - chiedendone la revoca - il provvedimento del giudice di prima istanza che, con il proprio CU n° 19 del 6.3.24, ha squalificato per 8 giornate il proprio atleta Dante Maria Barbi, non inserito in distinta ma riconosciuto *de visu* dal DDG, in quanto *“durante la gara entrava sul terreno di gioco protestando le decisioni del DDG. A fine gara rientrava sul terreno di gioco e rivolgeva un gesto volgare con significato osceno verso i giocatori avversari”*.

Il provvedimento è stato assunto in ragione di quanto riferisce il DDG nel proprio referto di gara: *“durante il secondo tempo di gioco al minuto 15' e al minuto 21' il tesserato barbi dante maria del gsv vittoria non presente in distinta si palesava a bordo campo dentro il recinto di gioco, criticando l'operato del ddg "era fuorigioco" ecc. veniva invitato ad uscire dal recinto, mettendoci nella seconda circostanza un minuto. anche negli altri momenti di gioco sostava fuori dal recinto commentando gli episodi. a fine gara entra sul terreno di gioco portandosi le mani sulle parti intime inneggiando verso gli avversari”*.

A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente afferma che, in realtà, il signor Barbi non era presente né a bordo campo né in tribuna, che era invece occupata da altro sostenitore, non tesserato per la società, ovvero il signor Alessandro Maria Besozzi, vero protagonista della condotta contestata dal DDG.

Il Signor Barbi, precisa la società, si trovava infatti altrove.

Svolti gli approfondimenti del caso e all'esito del confronto con il DDG, la presente Commissione ritiene che il ricorso meriti assoluto accoglimento.

E' infatti lo stesso DDG, in sede di integrazione di referto, a confermare che, in effetti, la persona presente in tribuna non era il signor Barbi, ma proprio il signor Besozzi, trovando ricordo nella propria ricostruzione dei fatti del soprannome “Beso” con il quale le altre persone presenti in tribuna gli si rivolgevano.

Va peraltro aggiunto che insieme al proprio ricorso la società allega 1) le dichiarazioni rese dai due soggetti coinvolti, che confermano la presenza dell'uno (il Besozzi) e l'assenza dell'altro (il Barbi) nel centro sportivo che ha ospitato la gara e 2) i rispettivi documenti di identità, dai quali in effetti emerge una certa somiglianza tra loro, che ben avrebbe potuto, e così in effetti è stato, indurre il DDG all'errore di persona, dallo stesso correttamente ammesso e riconosciuto, motivo per cui la presente Commissione non può che renderne giustizia.

In conclusione, anche grazie all'attenta e critica rivalutazione dei fatti da parte del DDG, al quale occorre certamente dare giusto merito, gli elementi probatori forniti dalla ricorrente trovano pieno conforto e legittimano l'accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. in totale accoglimento del ricorso presentato dalla società Vittoria A.S.D., revoca il provvedimento di 8 giornate di squalifica comminate al tesserato Dante Maria Barbi
2. dispone la restituzione della tassa reclamo.

Milano, il 12 marzo 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 12 marzo 2024